



**DECRETO N. 12/2022**

**PORTO DI ANCONA:  
BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA DALLA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
AFFIDAMENTO STUDI AMBIENTALI  
(C.U.P. J31H16000140005 – C.I.G. 8993699B31)**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** la delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022 con cui si affidava in via definitiva il servizio in argomento al RTP "ACQUATECNO s.r.l." CF e P.IVA 01921391007 (Mandatario) – "Hydrogea Vision s.r.l." CF 07967640587 e P.IVA 05506570489 (Mandante) – "ASPS Servizi Archeologici s.n.c. di Lanna L. e Tiboni F." CF e P.IVA 02559150988 (Mandante) – "Ing. Simone Tascini" CF TSCSMN72D10A271W e P.IVA 01652230440 (mandante) dietro il riconoscimento del compenso/corrispettivo determinato in complessivi € 107.166,39, oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non



imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

**CONSIDERATO** che, per le motivazioni contenute nell'allegato documento istruttorio redatto in data 05.04.2022 dal Responsabile del procedimento, si rende necessario effettuare una rettifica all'importo del corrispettivo indicato all'art.2 della delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022;

**PRESO ATTO** che l'importo corretto per lo svolgimento del servizio in argomento ammonta ad euro 89.805,18 (importo indicato dall'art.14 del DTP e pari ad euro 105.653,15 detratto il ribasso del 15% offerto), oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001) in luogo dell'importo di euro 107.166,39 erroneamente indicato nell'art.2 della delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022 e nel relativo documento istruttorio;

**CONSIDERATO** pertanto che nulla osta alla sottoscrizione del contratto ed all'affidamento del servizio al RTP "ACQUATECNO s.r.l." CF e P.IVA 01921391007 (Mandatario) – "Hydrogea Vision s.r.l." CF 07967640587 e P.IVA 05506570489 (Mandante) – "ASPS Servizi Archeologici s.n.c. di Lanna L. e Tiboni F." CF e P.IVA 02559150988 (Mandante) – "Ing. Simone Tascini" CF TSCSMN72D10A271W e P.IVA 01652230440 (mandante) dietro il riconoscimento del compenso/corrispettivo determinato in complessivi € 89.805,18 oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

**RITENUTA** non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**DECRETA**



### Art.1

Di approvare in ogni sua parte il Documento Istruttorio qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi quindi come interamente riportato e trascritto, ed al quale si rinvia ai fini di motivare *per relationem* la presente Determina.

### Art.2

Di procedere ad una rettifica dell'importo indicato all'art.2 della delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022 e relativo al corrispettivo per l'affidamento al RTP "ACQUATECNO s.r.l." CF e P.IVA 01921391007 (Mandataria) – "Hydrogea Vision s.r.l." CF 07967640587 e P.IVA 05506570489 (Mandante) – "ASPS Servizi Archeologici s.n.c. di Lanna L. e Tiboni F." CF e P.IVA 02559150988 (Mandante) – "Ing. Simone Tascini" CF TSCSMN72D10A271W e P.IVA 01652230440 (mandante) del servizio di redazione degli studi ambientali relativi alla istanza di VIA integrata dalla VAS preceduta dalla fase di *scoping*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e nei termini meglio descritti nel Disciplinare Tecnico Prestazionale (DTP).

### Art.3

Di indicare nel relativo contratto per lo svolgimento del servizio sopra indicato l'importo di euro 89.805,18 oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001) in luogo dell'importo di euro 107.166,39 erroneamente indicato nell'art.2 della delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022 e nel relativo documento istruttorio;

### Art.4

Di rimandare alla scrivente RUP, che si attiverà fin da subito al fine di convocare nuovamente il RTP ACQUATECNO al fine di sottoscrivere quanto prima il contratto relativo al servizio in argomento;

### Art.5

Di procedere con l'effettiva assegnazione/consegna del servizio nei confronti dell'affidatario individuato, e quindi con l'avvio dello stesso, dopo la sottoscrizione del contratto, secondo i tempi ed i termini che verranno ivi previsti in conformità al quanto stabilito nel DTP approvato ed accettato dall'affidatario, sempre rimandando e delegando lo scrivente RUP per tale incumbente.

ANCONA, il 05/04/2022

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo





Ancona, li 05.04.2022

**PORTO DI ANCONA:  
BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA DALLA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
AFFIDAMENTO STUDI AMBIENTALI  
(C.U.P. J31H16000140005 – C.I.G. 8993699B31)**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

La sottoscritta Ing. Maria Letizia Vecchiotti, nominata con Delibera del Presidente n.126 del 12.05.2021 Responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di "*Banchinamento esterno del molo Clementino*" nel Porto di Ancona:

**VISTA** la precedente Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 03/08/2021, con la quale si disponeva:

- di avviare le procedure relative al servizio di redazione degli studi ambientali relativi alla istanza di VIA integrata dalla VAS preceduta dalla fase di *scoping*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e nei termini meglio descritti nel Disciplinare Tecnico Prestazionale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, nel testo attualmente vigente, secondo quanto riportato nel documento istruttorio e qui da ritenersi trascritto;
- di acquisire comunque 3 proposte contrattuali inerenti il servizio richiesto, ed a tale fine di individuare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, e qui da ritenersi trascritte, gli operatori ivi indicati;
- di assegnare ai suddetti operatori termine fino al 10 settembre 2021, in considerazione del prossimo periodo feriale e della necessità di dare adeguato tempo per la predisposizione delle suddette proposte contrattuali, e fissando il successivo termine di giorni dieci (non perentorio) per la valutazione delle stesse, da lì decorrendo i termini di legge per le ulteriori comunicazioni, per la verifica dei requisiti, per l'adozione della determina di affidamento e per ogni adempimento propedeutico alla successiva stipulazione del contratto ai fini dell'avvio del servizio;
- di rimandare al RUP per l'inoltro della suddetta richiesta di proposta contrattuale e per la successiva valutazione dei riscontri pervenuti, nonché per ogni ulteriore incombenza necessario per l'affidamento del servizio e per l'avvio dello stesso, in osservanza delle vigenti disposizioni normative e regolamentari di questa Autorità;

**VISTO** il Documento Istruttorio del 20.07.2021 allegato alla predetta Delibera, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto anche se non congiunto materialmente;

**VISTE** le proposte pervenute da parte di due degli operatori contattati, e nello specifico da parte di ACQUATECNO s.r.l. (prot. ARR 11407 del 10.09.2021) e di VDP s.r.l. (prot. ARR



11424 del 10.09.2021), in riscontro alla “Richiesta di formulazione di proposta contrattuale” prot. 5519 del 03.08.2021 trasmessa agli operatori individuati (ACQUATECNO s.r.l., VDP s.r.l., VIA INGEGNERIA s.r.l.) a mezzo pec in pari data;

**VISTO** l'esito del suddetto procedimento, svoltosi nel corso di apposite sedute di analisi e valutazione del RUP nelle date del 13/09/2021, 17/09/2021, 24/09/2021, 01/10/2021 e 12/10/2021, come da “Verbale di analisi e valutazione delle proposte pervenute” del 12.10.2021, predisposto, redatto e sottoscritto dal Responsabile e controfirmato dal Dirigente Tecnico, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto anche se non congiunto materialmente;

**VISTE** le “conclusioni” riportate nel suddetto Verbale, da cui si evince che, a seguito dell'analisi condotta, la proposta che meglio può soddisfare le esigenze di questa AdSP, e che quindi risponde agli elementi indicati nella richiesta inviata agli operatori economici, sia quella formulata dal RTP ACQUATECNO s.r.l.;

**VISTA** la successiva richiesta di indicazione del ribasso da offrire rispetto all'importo indicato nel Disciplinare Tecnico Prestazionale come corrispettivo per il servizio (art. 14, pag. 18 e Tabella 3, pag. 19), inviata giusta nota a firma del Responsabile del 13.10.2021 PAR-007484-13\_10\_2021;

**VISTO** il riscontro inviato dalla predetta ACQUATECNO s.r.l., giusta nota del 15.10.2021 (prot. ARR 12898 del 15/10/2021), con cui viene comunicata l'applicazione di un ribasso del 15% rispetto all'importo di compenso indicato nella suddetta nota, e ritenuto comunque che lo stesso sia congruo in ragione delle attività da porre in essere e dell'impegno richiesto;

**VISTA** la precedente Delibera del Commissario Straordinario n. 159 del 29/10/2021, con la quale si disponeva:

- di approvare tutti gli atti della procedura fino a quel momento formati in esito agli incumbenti esperiti;
- di affidare il servizio oggetto della procedura al RTP ACQUATECNO s.r.l., alle condizioni economiche proposte e di cui sopra;
- di subordinare l'efficacia della Determina e quindi l'effettivo affidamento, nonché la successiva stipulazione sottoscrizione del contratto, all'esito positivo della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, rimesso alla scrivente RUP;
- di procedere, sempre all'esito della verifica di cui sopra, all'effettiva assegnazione/consegna del servizio e quindi all'avvio dello stesso, nonché ad ogni connesso incumbente, inclusa la predisposizione e la sottoscrizione del contratto, sempre rinviando alla scrivente RUP;

**VISTO** il Documento Istruttorio del 27.10.2021 allegato alla predetta Delibera, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto anche se non congiunto materialmente;

**VISTA** la delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022 con cui è stato affidato in via definitiva il servizio in argomento al RTP “ACQUATECNO s.r.l.” CF e P.IVA



01921391007 (Mandataria) – “Hydrogea Vision s.r.l.” CF 07967640587 e P.IVA 05506570489 (Mandante) – “ASPS Servizi Archeologici s.n.c. di Lanna L. e Tiboni F.” CF e P.IVA 02559150988 (Mandante) – “Ing. Simone Tascini” CF TSCSMN72D10A271W e P.IVA 01652230440 (mandante) dietro il riconoscimento del compenso/corrispettivo determinato in complessivi € 107.166,39 (importo indicato nella nota a firma del Responsabile del 13.10.2021 PAR-007484-13\_10\_2021 di € 126.178,11 detratto il ribasso del 15% offerto), oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

**CONSIDERATO** che successivamente si è dato avvio alla richiesta ed all’acquisizione dei documenti necessari per la stipulazione del contratto poi fissato per il giorno 31.03.2022 con nota prot.1969 del 25.03.2022;

**RAVVISATA** però, successivamente alla suddetta convocazione, la necessità di rinviare la stipula medesima a causa del rinvenimento di un refuso relativo all’importo del compenso presente nella nota a firma del Responsabile del 13.10.2021 PAR-007484-13\_10\_2021 con cui si comunicava che la proposta avanzata dal costituendo RTP ACQUATECNO era stata ritenuta meglio rispondente alle esigenze rappresentate nel DTP chiedendo nel contempo di esporre il proprio ribasso sul corrispettivo economico;

**PRESO ATTO**, infatti che, nella sopra citata nota prot.7484 del 13.10.2021, per un mero refuso il corrispettivo per lo svolgimento del servizio in argomento veniva indicato pari ad euro 126.078,11 in luogo di euro 105.653,15 fissato nella precedente nota prot. 5519 del 03.08.2021 e nell’art 14 del DTP;

**VISTA** la nota prot. 2222 del 01.04.2022 con cui, richiamando le previsioni dell’art.14 del DTP, veniva informato il RTP del refuso sull’importo del corrispettivo economico chiedendo di voler confermare il ribasso offerto con nota del 15.10.2021 (prot. ARR 12898 del 15/10/2021). pari al 15% sull’importo corretto di euro 105.653,15 - oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

**VISTA** altresì la nota 05.04.2022 con cui tutti i componenti del RTP “ACQUATECNO s.r.l.” CF e P.IVA 01921391007 (Mandataria) – “Hydrogea Vision s.r.l.” CF 07967640587 e P.IVA 05506570489 (Mandante) – “ASPS Servizi Archeologici s.n.c. di Lanna L. e Tiboni F.” CF e P.IVA 02559150988 (Mandante) – “Ing. Simone Tascini” CF TSCSMN72D10A271W e P.IVA 01652230440 (mandante) hanno confermato congiuntamente l’applicazione del ribasso del 15% sull’importo di compenso pari ad euro 105.653,15 - oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);



**CONSIDERATO** che nulla osta alla sottoscrizione del contratto ed all'affidamento del servizio al RTP ACQUATECNO dietro il riconoscimento del compenso/corrispettivo determinato in complessivi € 89.805,18 (importo indicato dall'art.14 del DTP e pari ad euro 105.653,15 detratto il ribasso del 15% offerto), oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001);

**VISTO E RICHIAMATO** tutto quanto sopra esposto, ritenuto, considerato e valutato, nonché i documenti sopra citati;

**RITENUTA** non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

### **PROPONE**

- 1) Di approvare in ogni sua parte il presente Documento Istruttorio come parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché tutti gli atti della procedura avviata per l'affidamento del servizio in oggetto, come sopra indicati.
- 2) Di procedere ad una rettifica dell'importo indicato all'art.2 della delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022 e relativo al corrispettivo per l'affidamento al RTP "ACQUATECNO s.r.l." CF e P.IVA 01921391007 (Mandataria) – "Hydrogea Vision s.r.l." CF 07967640587 e P.IVA 05506570489 (Mandante) – "ASPS Servizi Archeologici s.n.c. di Lanna L. e Tiboni F." CF e P.IVA 02559150988 (Mandante) – "Ing. Simone Tascini" CF TSCSMN72D10A271W e P.IVA 01652230440 (mandante) del servizio di redazione degli studi ambientali relativi alla istanza di VIA integrata dalla VAS preceduta dalla fase di *scoping*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e nei termini meglio descritti nel Disciplinare Tecnico Prestazionale (DTP);
- 3) Di indicare nel relativo contratto per lo svolgimento del servizio sopra indicato l'importo di euro 89.805,18 oltre ai connessi oneri contributivi di legge (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art.9, 1° comma D.P.R. 633/72 - giusto quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria n. 5798 del 19.04.2001) in luogo dell'importo di euro 107.166,39 erroneamente indicato nell'art.2 della delibera del Commissario straordinario n. 30 del 11.02.2022 e nel relativo documento istruttorio;
- 4) Di rimandare alla scrivente RUP, che si attiverà fin da subito al fine di convocare nuovamente il RTP ACQUATECNO al fine di sottoscrivere quanto prima il contratto relativo al servizio in argomento;





Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

5) Di procedere con l'effettiva assegnazione/consegna del servizio nei confronti dell'affidatario individuato, e quindi con l'avvio dello stesso, dopo la sottoscrizione del contratto, secondo i tempi ed i termini che verranno ivi previsti in conformità al quanto stabilito nel DTP approvato ed accettato dall'affidatario, sempre rimandando e delegando lo scrivente RUP per tale incombente.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*Ing. Maria Letizia VECCHIOTTI*

Visto: **IL DIRIGENTE TECNICO**  
*Ing. Gianluca PELLEGRINI*

